



Nos Johannes Carolus Perego
Dei et Sanctae Apostolicae Sedis gratia
Archiepiscopus Ferrariensis - Comacensis
Abbas Pomposianus

**DECRETO DI DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE PER LE PERSONE GIURIDICHE SOGGETTE AL VESCOVO
DIOCESANO (CFR. CAN. 1281 § 2)**

- Visto i canoni 1277,1279, 1281 § 2 del codice di diritto canonico;
- visti i canoni 1291-1295 del codice di diritto canonico, circa la valida alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica e i negozi giuridici che possano intaccare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche, peggiorandone la condizione;
- viste le determinazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera nr. 38 del 21 settembre 1990;
- viste le determinazioni assunte dalla Conferenza Episcopale Italiana con delibera nr. 20 del 27 marzo 1999, per stabilire le competenze di cui al canone 1292, § 1 del codice di diritto canonico;
- vista l'*Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana, pubblicata il 1° settembre 2005;
- attesa la necessità di aggiornare le disposizioni in materia promulgate dai nostri predecessori;
- sentito il parere del Consiglio diocesano per gli affari economici in data 15 giugno 2018;
- sentito il parere del Collegio dei Consultori in data 21 giugno 2018;

col presente

DECRETO

stabiliamo che sono da considerarsi **atti di straordinaria amministrazione**, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore ad € 10.000 (diecimila/00) per gli atti di cui al can. 1291 e la donazione o accettazione in donazione degli stessi summenzionati beni mobili a privati, persone giuridiche non ecclesiastiche, tra parrocchie o altri enti ecclesiastici;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, la concessione di affitto attivo o passivo, l'accettazione o concessione di comodato, di diritto d'uso e abitazione a tempo parziale sia gratuito che oneroso, di diritto di superficie, di esproprio, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno, emissioni o cessioni di cambiali, avallo e concessioni di fideiussione bancaria e garanzie personali, la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili di qualunque valore e l'acquisto di beni mobili di valore superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1292, § 1, ad esclusione dei beni mobili registrati;
5. la mutazione della destinazione d'uso o della destinazione urbanistica di immobili di qualunque valore;
6. l'accettazione di donazioni, eredità, legati in beni e/o servizi disposti da persone giuridiche o da persone fisiche;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o beni mobili (vendita, acquisto, restauro, prestito, comodato) di interesse artistico, storico o culturale, compresa la richiesta di verifica di interesse culturale;
10. l'inizio, il subentro, la cessione, la donazione o la chiusura di attività imprenditoriali o commerciali, nonché il contratto di affitto di azienda;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo, comprese fondazioni e comitati, a titolo oneroso o gratuito, nonché la partecipazione in associazione, acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie;
12. la costituzione di una ONLUS o di un ramo di attività ONLUS;
13. i contratti bancari, comprese le deleghe e gli affidamenti, i contratti di mutuo, anche gratuito con istituti di credito e persone giuridiche, nonché l'accettazione di prestiti da persone fisiche e prestiti tra parrocchie, i contratti assicurativi, l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari in genere, ad esclusione dei titoli emessi dallo Stato Italiano, per un valore non superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al canone 1292, § 1;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo per lavori di straordinaria manutenzione, restauro e ristrutturazione (imprevisti oltre il 20 % del preventivo per spese superiori a € 10.000 - diecimila);
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni di collaborazione non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione o la resistenza di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato, comprese le istanze di transazione, di interpello, di mediazione e accertamento di valore, gli atti per il conferimento di procura speciale o generale;
17. per le parrocchie, l'ospitalità non occasionale a qualsiasi persona non facente parte del clero diocesano in cura d'anime assegnato alla parrocchia nonché la fissazione delle sedi di enti negli immobili parrocchiali;
18. le convenzioni sottoscritte con enti pubblici che comportino l'assunzione di obblighi e doveri nonché le convenzioni urbanistiche sottoscritte con le pubbliche amministrazioni.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente richiedente.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il Decreto Arcivescovile del 30 aprile 2011 (prot. 130/11).

All'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1,10,11,12,15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana, si applicano anche i nn. 3,4,7,8,13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Si dispone che il presente decreto, promulgato in data odierna, entri in vigore il 1° luglio 2018 e sia pubblicato sul bollettino diocesano.

Mentre affidiamo ai competenti uffici della Curia Arcivescovile il compito di assicurarne un'adeguata diffusione e conoscenza presso le persone giuridiche soggette alla nostra autorità e presso le competenti sedi dell'amministrazione civile, ne raccomandiamo la puntuale applicazione da parte di tutte le persone giuridiche soggette all'autorità del Vescovo diocesano.

Dall'Episcopio, addì 25 giugno 2018



Don Roberto Solera
Prof. Dott. Don Roberto Solera
Cancelliere Arcivescovile



Gian Carlo Perego
✠ Gian Carlo PEREGO
Arcivescovo